



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2190/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2578/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 8 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2578/TFNSVE/2025-2026, 2578 - Ricorso proposto dalla società A.C. CREMA 1908 S.S.D.AR.L. (917093) contro la POL. D. CASALBUTTANO (58274), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CHIOZZI TOMMASO (6558105)

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Chiozzi Tommaso (Matricola 6558105).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 127,00 (centoventisette/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 10.03.2026, la società resistente POL. D. CASALBUTTANO (58274) depositava proprie controdeduzioni rilevando che durante il periodo di tesseramento con la società ricorrente A.C. CREMA 1908 S.S.D. A.R.L. (917093), il calciatore Chiozzi Tommaso fosse stato ceduto, per la stagione sportiva 2023/2024, alla società resistente, a titolo oneroso per un corrispettivo pari ad € 500,00. La resistente produceva documentazione relativa al trasferimento, fattura emessa dalla ricorrente di importo pari ad € 500,00 e relativo bonifico effettuato dalla resistente in data 17.11.2023, chiedendo il rigetto della domanda principale.

Si rileva che, dalla documentazione depositata in atti, con particolare riferimento alla cessione a titolo oneroso del calciatore per la stagione sportiva 2023/2024, non risulta alcuna esplicita rinuncia da parte della società cedente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il predetto calciatore, per il quale ha erogato formazione tecnica dalla stagione 2015/2016 sino alla stagione 2022/2023.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- preso atto delle controdeduzioni presentate dalla società resistente in data 10.03.2026;
- rilevata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società POL. D. CASALBUTTANO (58274) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Chiozzi Tommaso (Matricola 6558105) nella misura di euro 127,00 (centoventisette/00), in favore della società A.C. CREMA 1908 S.S.D. A.R.L. (917093).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai